



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1353

N. 142 di ord.

OGGETTO:-Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali del medesimo settore.-

IL SINDACO

RILEVATO che con l'approssimarsi della stagione estiva vi è un proliferare di richieste di autorizzazioni stagionali per l'occupazione di suolo pubblico da parte di titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché delle attività artigianali del medesimo settore;

RITENUTO che questa Amministrazione intende contemperare le legittime esigenze di tali operatori, che attraverso dette occupazioni trovano un utile elemento per incrementare e valorizzare la loro attività, con quelle della Città che, parimenti, ha necessità di vedere salvaguardata la propria immagine nonché garantito il diritto di fruizione delle aree pubbliche da parte di tutti;

VISTO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa del Comune di Ortona, approvato con delibera Commissario Straordinario n.538 del 26.4.1994;

VISTO il D.Lgs. n.285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. N.495/1992

VISTA la Legge Regionale n.11/2008;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

Art.1 - la presente ordinanza ha valore prescrittivo su tutto il territorio comunale e viene emanata al fine di disciplinare le modalità per le occupazioni di suolo pubblico con l'installazione di pedane, tavoli, sedie, ombrelloni fioriere e strutture in genere da parte degli esercizi pubblici che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali del medesimo settore che andranno a rilasciarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Le strutture e installazioni che andranno a collocarsi dovranno essere amovibili e prive di copertura fissa.

I titolari di autorizzazioni già rilasciate dovranno uniformarsi a quanto prescritto nel presente provvedimento entro il 31.5.2013.

Art.2 - Tutte le tipologie di occupazioni di suolo pubblico, devono essere installate garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Le occupazioni che interessano aree non immediatamente prospicienti l'affaccio del locale sono subordinate a parere della A.S.L. ed in ogni caso, per motivi di sicurezza, non potranno essere concesse qualora per raggiungerle, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, sia necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

Art.3 - Fermo restando l'obbligo del pagamento di quanto prescritto nei vigenti regolamenti da parte del titolare dell'autorizzazione, la superficie concedibile non potrà mai essere superiore al 100%, di quella degli spazi interni di somministrazione dell'esercizio, con esclusione dei bagni e cucine, fino ad un massimo di mq. 60.

Al fine di garantire a tutte le attività la possibilità di fruire di un idoneo spazio minimo, qualora in base al criterio di cui sopra la superficie concedibile risulti inferiore a mq. 20, compatibilmente con l'estensione e la conformazione del suolo pubblico disponibile, con i diritti dei confinanti e con le esigenze di libera circolazione di veicoli e pedoni, potrà essere concessa una superficie superiore fino alla concorrenza con mq. 20.

Art.4 - Indipendentemente dal numero e dalla tipologia dei titoli abilitativi posseduti dall' esercente, per ogni locale è ammessa un'unica concessione di suolo pubblico che non potrà in ogni caso superare i limiti specificati nel presente provvedimento.

Al momento della chiusura serale del locale, al fine di salvaguardare la quiete pubblica, il titolare dovrà rimuovere tutti i sedili ed i tavoli collocati sul suolo pubblico. In caso di indisponibilità di idonei spazi per custodire detti elementi all'interno del locale, gli stessi dovranno essere sistemati sovrapposti nelle immediate vicinanze dell'ingresso del locale, in modo tale da non costituire intralcio o pericolo e da non poter essere rimossi da estranei, e dovranno essere ricollocati nella loro posizione entro e non oltre le ore 09.00 del giorno di apertura successivo.

In ogni caso non è consentita a terzi la cessione delle superfici assegnate.

L'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata alle esigenze del mercato settimanale, dei mercati straordinari, delle fiere e/o di altra esigenza dell'Amministrazione Comunale. In tali circostanze potrà essere disposta la rimozione della stessa.

Art. 5 – Le occupazioni potranno essere rilasciate:

- a) ad attività munite di bagno interno a servizio della clientela.
- b) dove ciò non risulti in contrasto con la tutela di edifici o luoghi di interesse storico artistico;
- c) dove sia compatibile con le esigenze del transito pedonale e veicolare e nel rispetto del vigente Codice della Strada;
- d) dove non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e pedonale e all'accesso a stabili comunali, negozi, edifici di qualsiasi specie, sia pubblici che privati;
- e) dove non causi, di norma, il significativo ridimensionamento di aree dedicate alla sosta e comunque a condizione che siano verificate le norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche;
- f) dove sia dichiarato da parte dell'istante, e sotto la propria responsabilità civile e penale, che non verrà alterato lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici;
- g) Gli spazi concessi, comprensivi delle aree di accesso per i portatori di handicap, dovranno essere accessibili agli stessi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. All'interno dell'area occupata dovrà in ogni caso essere garantita la piena fruibilità da parte dei portatori di handicap. L'inosservanza della disposizione di cui al presente punto sarà considerata elemento determinante al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o alla revoca della stessa;
- h) Tra l'edificio sede dell'esercizio commerciale e l'area interessata dall'occupazione di suolo pubblico dovrà essere garantita una superficie libera, minima, di ml 1.00 atta a consentire il passaggio pedonale. In caso di presenza di marciapiede di larghezza inferiore, questa è intesa sufficiente al passaggio pedonale. Nelle strade prive di marciapiede è consentita l'occupazione in aderenza al fabbricato nel caso in cui l'occupazione non sia altrimenti realizzabile;
- i) Più occupazioni realizzate nello stesso ambito urbano e/o interessanti lo stesso fronte dei fabbricati, dovranno risultare allineate ed omogenee rispetto al fronte edificato;
- j) Resta fermo l'obbligo del ristoro economico previsto a favore della società gestrice delle aree di sosta a pagamento.

Art. 6 - Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto alla presentazione da parte del titolare dell'esercizio di apposita istanza in bollo da indirizzare al Sindaco del Comune di Ortona, almeno 15 giorni prima della data di inizio della stessa, completa dei dati anagrafici e fiscali del richiedente, corredata da:

- specifico progetto architettonico delle opere da realizzare, redatto da tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione, e munito della seguente documentazione da redigere in 3 (tre) copie:

- planimetria generale dell'area d'intervento in scala 1:1.000 (rilievo aerofotogrammetrico ed estratto catastale) con evidenziata la zona che si intende occupare;

- adeguata documentazione fotografica a colori dell'area d'intervento allo stato attuale;

- progetto debitamente quotato in scala 1:100 con evidenziata l'area di suolo pubblico che si intende occupare e il relativo ingombro rispetto alle dimensioni della viabilità esistente veicolare e pedonale con rispetto delle norme per i disabili che percorrono le strade pubbliche; lo stesso deve essere corredato di uno stato attuale dei luoghi, di uno stato trasformato e di uno stato sovrapposto (rosso e giallo);

- relazione tecnica descrittiva ed igienico-sanitaria relative all'intervento con indicate le modalità esecutive dell'opera, i materiali, le coloriture e le finiture estetiche (arredi, tavoli, sedie, ombrelloni, tende, vasi da fiori, illuminazione, ecc.);

- fotomontaggio dell'intervento con evidenziate le tipologie costruttive degli arredi;

- dichiarazione di impegno a non alterare lo stato dei luoghi e degli impianti pubblici.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal dirigente del 1° Settore subordinatamente al parere di quello del 3° Settore – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata nonché del Comando Polizia Municipale che ne curerà l'istruttoria.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre soggetto alla presentazione al Comando di Polizia Municipale di idonea garanzia per eventuali danni che dovessero essere arrecati al patrimonio comunale durante il periodo di occupazione del suolo pubblico.

Tale garanzia verrà prestata tramite la stipula di apposita fideiussione bancaria o assicurativa oppure con deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare Lanciano e Sulmona).

L'importo della garanzia è stabilito sulla base dell'ampiezza dell'occupazione del suolo nel seguente modo:

- fino a 30 mq. € 500,00;

- oltre 30 € 1.000.

Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia saranno svincolati, alla fine del periodo di occupazione del suolo pubblico, dopo verifica positiva da parte del Comando polizia Municipale.

Sono fatte salve le eventuali autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.42/2004 da richiedersi a cura dell'interessato, da allegarsi all'istanza.

Art.7 - Gli eventuali impianti d'illuminazione dovranno essere realizzati in conformità alle vigenti norme di sicurezza sugli impianti e dotati di certificato di conformità ai sensi del D.M. 22-1-2008 n. 37.

Sono vietati inoltre gli attraversamenti aerei e le canalette stradali per allacciare gli impianti alla fornitura elettrica. Sono altresì vietate le occupazioni di sottosuolo pubblico per l'installazione di impianti tecnologici a rete quali impianti elettrici, ecc..

Qualunque tipo di struttura e di arredo dovrà essere installato a gravità senza arrecare alcun danno al suolo pubblico con divieto assoluto di perforazione ed ancoraggio alle pavimentazioni stradali.

E' vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).

Prima dell'occupazione del suolo pubblico, dovrà essere posato a terra un telo in PVC per tutta la superficie da occupare al fine della sua tutela.

Al termine dell'occupazione il suolo pubblico occupato dovrà essere liberato da eventuali materiali di risulta e pulito con idoneo lavaggio.

Per garantire il decoro pubblico il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla manutenzione e pulizia degli arredi che espone ed è obbligato alla pronta sostituzione in caso di deterioramento.

L'occupazione dovrà sempre essere delimitata da idonei elementi non facilmente rimovibili e segnalata, a cura del titolare, come per legge.

Il titolo autorizzativo potrà contenere prescrizioni anche per quanto attiene la determinazione degli orari di svolgimento dell'attività all'esterno.

Art. 8 - Per tutte le violazioni alla presente ordinanza sarà prevista una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 che verrà irrogata con le modalità di cui alla Legge n.689/1981.

Si avvisa inoltre che, a norma dell'art.3 comma 4° legge 7.8.1990 n.241, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. competente o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.-

Dalla residenza municipale, il 31-05-2012

IL SINDACO
(Dott. Vincenzo d'Ottavio)

